

STATUTO

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 – Il governo della comunità

La comunità locale è autonoma. Il Comune, rappresentante globale degli interessi della comunità, n'assicura il governo attraverso le norme del presente Statuto, valorizzandone le peculiarità storiche, ambientali e culturali. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi i regolamenti e tutti gli atti amministrativi adottati dagli organi comunali.

Nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, il Comune ha la potestà di determinare le proprie risorse finanziarie.

Il Comune rappresenta altresì gli interessi della comunità nei confronti dei soggetti pubblici e privati che esercitano attività o svolgono funzioni attinenti alla popolazione ed al territorio.

Il Comune esercita le sue funzioni secondo i principi d'efficacia e d'efficienza dell'azione amministrativa e tramite il metodo della programmazione partecipata e della chiarezza procedurale.

Art. 2 – Il Comune nella comunità internazionale

Il Comune, parte organica del sistema delle autonomie locali e regionali d'Europa, partecipa alle iniziative di cooperazione internazionale ed attua le più ampie forme di educazione alla pace, al fine di contribuire ad una migliore conoscenza tra i popoli ed al superamento degli squilibri esistenti.

Art. 3 – Rango istituzionale e forme di programmazione

Il Comune è soggetto istituzionale equiordinato agli altri in cui si riparte la Repubblica.

Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nelle leggi dello Stato e della Regione Lombardia e nei piani e programmi della Provincia di Milano, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti sul territorio.

I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono ispirati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 4 – Solidarietà e pari opportunità

Il Comune tutela tutti i componenti della comunità, impegnandosi affinché le forme della convivenza civile si realizzino sui principi della solidarietà e delle pari opportunità, senza giudizio per la condizione individuale e nel rispetto dei valori di cui ogni persona è portatrice.

Il Comune riconosce a tutti i bambini ed ai minori in genere i diritti sanciti dalla «Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia» e si impegna a garantirne il rispetto, favorendo anche una progressiva, consapevole partecipazione degli stessi alla vita della comunità.

Al fine di realizzare condizioni di effettiva eguaglianza tra uomini e donne, deve essere riconosciuta la presenza di entrambi i sessi, per quanto è possibile, negli organi collegiali del Comune, negli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune.

Art. 5 – Territorio e sede comunale

Il Comune è ricompreso nell'ambito territoriale nord-ovest della Provincia di Milano ed ha una superficie territoriale di ettari 569.000.

Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Via San Bernardo n. 41.

Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. Per particolari esigenze, il consiglio comunale può riunirsi in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 6 – Albo Pretorio

La Giunta comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad «Albo Pretorio», per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

La pubblicazione deve garantire l'accessibilità e la facilità di lettura.

Art. 7 – Stemma e gonfalone

Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Comune di Mesero e con lo stemma concesso con Decreto del Presidente della Repubblica in data 2 ottobre 1989, n. 4316.

Nelle cerimonie, nelle pubbliche ricorrenze e nelle occasioni alle quali il Comune partecipa in maniera formale, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata accompagnato dal Sindaco o da un suo delegato.

L'uso e la riproduzione di tali simboli è subordinato all'autorizzazione della Amministrazione comunale.

Art. 8 – Governo del territorio

Il Comune assicura il governo del territorio attraverso:

a) una pianificazione urbanistica che incentivi il rinnovamento edilizio e delle infrastrutture salvaguardando la specificità del tessuto urbano;

b) una definizione del sistema della mobilità che consenta un'equilibrata percorribilità ciclo-pedonale e veicolare anche per i cittadini con difficoltà motorie;

c) un controllo sugli insediamenti urbani e sulle attività produttive al fine di garantire e migliorare le condizioni igienico-ambientali;

d) un incremento della dotazione degli standard urbanistici, con particolare riferimento al verde pubblico.

Art. 9 – Sviluppo della comunità

Il Comune promuove lo sviluppo della Comunità attraverso:

a) un'utilizzazione delle risorse che, valorizzando il patrimonio naturale, storico ed artistico della città, favorisca la formazione e la crescita culturale, civile e sociale dei cittadini, nonché la socializzazione dei loro interessi e delle loro esperienze;

b) l'attivazione di occasioni di informazione che consentano e sollecitino una partecipazione documentata e responsabile alla vita amministrativa;

c) la predisposizione di indicazioni informative e l'adozione di scelte procedurali che consentano, per la generalità dei cittadini, snellezza nell'iter delle pratiche e certezze nella definizione del procedimento amministrativo;

d) una politica dell'abitazione che garantisca, attraverso interventi diretti o di edilizia convenzionata, l'utilizzazione a prezzo equo delle unità immobiliari realizzate;

e) una politica volta a garantire la tutela dell'ambiente, predisponendo ed attuando piani per la difesa del suolo, per prevenire ed eliminare le cause dell'inquinamento;

f) la promozione dell'attività sportiva, considerata come servizio sociale e valorizzazione delle persone per il miglioramento della qualità della vita dell'individuo.

g) il sostegno delle iniziative di solidarietà sociale;

h) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica privata.

Art. 10 – Gestione dei servizi

1. Il Comune organizza la gestione dei servizi in modo che:

a) sia garantito un accesso semplice ed immediato alla loro fruizione, soprattutto a sostegno della famiglia ed in direzione dei cittadini con maggiori difficoltà;

b) siano assicurate forme di controllo, di consultazione e di tutela degli utenti in ordine alle modalità di erogazione ed alla qualità degli interventi;

c) siano previste adeguati strumenti di controllo economico, finanziario ed organizzativo ai fini di garantire un equilibrio tra economicità della gestione e livello qualitativo delle prestazioni.

PARTE I ORDINAMENTO COMUNALE

Titolo I ORGANI DEL COMUNE

Art. 11 – Organi

Sono organi del Comune: il consiglio, la giunta ed in Sindaco.

Gli amministratori nell'esercizio delle proprie funzioni improntano il proprio comportamento a criteri di imparzialità e di buona amministrazione.

Art. 12 – Consiglio comunale

Il consiglio comunale rappresenta l'intera comunità e determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

Il consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

I casi di scioglimento del consiglio comunale sono determinati dalla legge.

Art. 13 – Competenze ed attribuzioni

Il consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

Art. 14 – Convocazione

Il consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento. Il Sindaco è tenuto a convocare il consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Le modalità di funzionamento del consiglio sono disciplinate dal regolamento, che definisce in particolare le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute.

Art. 15 – Commissioni

Il consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.

Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanze di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Ove si provveda ad istituire commissioni consiliari aventi funzione di garanzia e di controllo, la presidenza delle commissioni medesime, è attribuita ad un rappresentante della opposizione consiliare.

Le sedute delle commissioni non sono pubbliche.

Art. 16 – Consiglieri

La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio Comunale entro dieci giorni procede alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma della legislazione vigente.

I consiglieri comunali possono far parte del consiglio di amministrazione di enti, istituzioni ed aziende a partecipazione comunale maggioritaria o minoritaria.

Dopo l'indizione di comizi elettorali e sino alla data delle elezioni per il rinnovo dell'organo, il Consiglio adotta i soli atti urgenti ed improrogabili. I consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo e dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare per incarichi esterni, nei limiti temporali delle norme sul rinnovo degli organismi amministrativi.

Art. 17 – Diritti e doveri dei consiglieri

I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.

I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive del consiglio comunale sono dichiarati decaduti.

La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale dopo dieci giorni dalla notificazione all'interessato del provvedimento di decadenza.

Il consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del consiglio comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti e dalle società partecipate le notizie utili all'espletamento del mandato.

Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.

Ogni consigliere è tenuto al segreto d'ufficio, nei casi previsti dalla legge.

Art. 18 – Gruppi consiliari

I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 19 – Giunta comunale

La giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario e dei funzionari dirigenti, collabora con il Sindaco nella attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 20 – Composizione e prerogative della Giunta

Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice-Sindaco, e dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.

La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di sei assessori, anche non consiglieri.

Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti, l'organo e gli istituti della decadenza sono disciplinati dalla legge.

Oltre ai casi di incompatibilità previsti al comma precedente, non possono contemporaneamente far parte della

giunta gli ascendenti ed i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di I grado.

Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della rispettiva Giunta non comporta le dimissioni degli stessi. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta del componente il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio ed alla nomina di un commissario.

Art. 21 – Funzionamento della giunta

La giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla giunta stessa.

Le sedute della giunta non sono pubbliche.

Art. 22 – Attribuzioni

La giunta comunale partecipa all'elaborazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato e riferisce annualmente al consiglio sulle proprie attività e sullo stato di attuazione dei programmi.

Alla giunta comunale compete l'adozione degli atti di programmazione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane nell'ambito degli indirizzi programmatici deliberati dal consiglio comunale, nonché l'adozione degli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale, non rientranti nella competenza dei responsabili degli uffici e servizi.

Alla giunta comunale compete inoltre la nomina della commissione edilizia comunale e della commissione per la gestione della biblioteca comunale e delle consulte e commissioni non di nomina del consiglio comunale.

Art. 23 – Deliberazioni degli organi collegiali

Gli organi collegiali deliberano validamente, secondo quanto espressamente previsto dai rispettivi regolamenti di funzionamento. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

Le sedute del consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per i casi previsti dalla legge. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su persone, il presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta segreta.

L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal segretario comunale e dai responsabili di servizio in esito all'opposizione dei pareri previsti e delle competenze loro attribuite, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento.

Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

I verbali delle sedute del consiglio e della giunta sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 24 – Sindaco

Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge.

La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti.

Il Sindaco sovrintende inoltre all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario. Lo scioglimento del Consiglio determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e delle rispettive giunte.

Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della rispettiva giunta non comporta le dimissioni degli stessi. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio ed alla nomina di un commissario.

Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della rispettiva giunta non comporta le dimissioni degli stessi. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio ed alla nomina di un commissario.

Il Sindaco può farsi validamente rappresentare, anche in giudizio, con espressa delega.

Art. 25 – Vicesindaco

Il Vicesindaco è l'assessore che riceve dal Sindaco la delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.

Delle deleghe rilasciate al vicesindaco ed agli assessori deve essere fatta comunicazione al consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

Il Vicesindaco, in caso di assenza o impedimento del Sindaco, esercita altresì le funzioni di ufficiale del Governo.

Art. 26 – Linee programmatiche del mandato

Entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla data della proclamazione degli eletti, il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, presenta al Consiglio comunale, in apposita seduta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

Ciascun consigliere comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, secondo le modalità indicate nel regolamento per il funzionamento del

consiglio comunale. La discussione sulle linee programmatiche si conclude con votazione palese con la quale il consiglio si esprime in ordine al documento presentato.

Titolo II ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Art. 27 – Segretario Comunale

Il Segretario comunale, dipendente dell’Agenzia Autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali, è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto tra gli iscritti all’apposito Albo. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l’attività.

Il Segretario comunale inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione.

b) può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente e su richiesta formula pareri in ordine alla legittimità degli atti;

c) esercita, in aggiunta a quelle previste nei punti precedenti, ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

Il Segretario riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette al controllo eventuale, presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum, riceve l’atto di dimissioni del Sindaco e la mozione di sfiducia costruttiva, cura la notificazione al Sindaco neo-eletto dell’avvenuta proclamazione alla carica, cura la trasmissione degli atti deliberativi al comitato regionale di controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l’avvenuta pubblicazione all’albo, l’esecutività dei provvedimenti ed atti dell’ente e certifica le cause di incompatibilità e inleggibilità.

Il Segretario per l’esercizio delle sue funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell’Ente.

Il Segretario attesta la regolarità per quanto riguarda istanze, petizioni, proposte e referendum.

Art. 28 – Principi strutturali ed organizzativi

L’ordinamento degli uffici e dei servizi è disciplinato con apposito regolamento, adottato dalla Giunta Comunale, in conformità al presente Statuto, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, nonché nel rispetto del principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita agli organi burocratici.

Nelle materie soggette a riserva di legge, ovvero, sulla base della legge o nell’ambito dei principi dalla stessa posti, riservate ad atti normativi o amministrativi, l’attività regolamentare e organizzativa dell’ente è esercitata tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale, e comunque in modo tale da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

Il regolamento individua le forme e le modalità di organizzazione e di gestione della struttura amministrativa ed il raccordo con la direzione politica dell’Ente.

Art. 29 – Responsabili degli uffici e dei servizi

Spettano ai responsabili degli uffici e servizi tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell’ente; sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi collegiali competenti.

Ai responsabili dei Servizi compete l’espressione del parere di regolarità tecnica su ogni proposta di deliberazione della giunta e del consiglio comunale, ad eccezione dei meri atti di indirizzo, nonché di quello di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, il quale appone altresì, sulle determinazioni adottate, il proprio visto attestante la copertura finanziaria.

I responsabili degli uffici e dei servizi sono responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

I responsabili di servizio titolari di posizioni organizzative partecipano al processo istruttorio di formazione degli strumenti di programmazione economico-finanziaria.

La Giunta Comunale, ove non si possa far fronte con personale in servizio e solo in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’ente, per prestazioni che richiedano un’alta specializzazione, può con provvedimento motivato, nei limiti di un’unità, conferire ad esperti di provata competenza professionale, incarichi dirigenziali a tempo determinato, al di fuori della dotazione organica, in relazione agli obiettivi indicati nella Relazione previsionale e programmatica. Gli incarichi dirigenziali di cui al comma precedente non possono avere durata superiore al mandato effettivo del Sindaco in carica.

Art. 30 – Responsabilità del procedimento amministrativo

Il Responsabile di servizio provvede ad assegnare ai dipendenti addetti al proprio servizio la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale, inerente il singolo procedimento amministrativo, ovvero anche per categorie generali di procedimento, nel rispetto delle funzioni svolte e delle mansioni proprie del dipendente assegnatario.

Fino a quando non sia stata effettuata l’assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario Responsabile del servizio.

Art. 31 – Risorse umane

Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni delle risorse umane attraverso la formazione, la qualificazione professionale e lo sviluppo del sistema informativo.

Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, disciplina in particolare:

a) la struttura organizzativo-funzionale;

b) la dotazione organica;

c) le modalità di assunzione agli impieghi, nonché i requisiti di accesso e le modalità di selezione nel rispetto dei principi dell’imparzialità, la tempestività, l’economicità e celerità di espletamento.

Le sanzioni disciplinari nei confronti del personale dipendente, il procedimento per la loro applicazione sono regolati dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro. Nel regolamento in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi è individuato l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dell’Ente e dei sindacati, è definito in modo coerente con l’obiettivo di contemperare l’esigenza di incrementare e mantenere elevate l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati alla collettività, con l’interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale.

Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente è disciplinato dalla legge, dalla contrattazione collettiva nazionale e dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa.

Titolo III SERVIZI PUBBLICI

Art. 32 – Forme di gestione dei servizi pubblici

L’attività diretta a conseguire, nell’interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso le forme di gestione previste dalla legge.

La scelta della forma di gestione per ciascun servizio è sulla base della natura e delle caratteristiche del servizio stesso.

Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 33 – Nomina e revoca

Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati e revocati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, nei termini di legge, sulla base dei curricula dei candidati.

Art. 34 – Gestione associata dei servizi e delle funzioni

Il Comune sviluppa rapporti con gli Enti Locali per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, ai funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

Titolo IV ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 35 – Finanza e contabilità

Nell'ambito della finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite. Il Comune è altresì titolare di potestà impositiva ed ha un proprio demanio e patrimonio.

La gestione finanziaria del Comune, si svolge in base al bilancio annuale di previsione e del bilancio pluriennale, deliberato dal consiglio comunale, osservando i principi della universalità, integrità, e del pareggio economico-finanziario e gli indirizzi espressi nella relazione previsionale e programmatica.

I fatti gestionali, sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica, e dimostrati nel rendiconto della gestione, comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio. Dei beni di proprietà del comune viene tenuto un esatto inventario, costantemente aggiornato.

Il bilancio di previsione, il rendiconto della gestione e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

Art. 36 – Tesoreria

Il Comune ha un servizio di tesoreria, affidato nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, ad un soggetto scelto tra i soggetti indicati dalla legge. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dal Consiglio Comunale.

Art. 37 – Revisore del conto

Il revisore del conto è nominato dal Consiglio Comunale. Le proposte inerenti alla elezione a revisore, depositate presso la segreteria comunale, devono essere accompagnate da analitico curriculum vitae e dalla dichiarazione di accettazione. Dura in carica un triennio, è rieleggibile per una sola volta e non è revocabile salvo inadempienza. La revoca dall'Ufficio è deliberata dal Consiglio Comunale dopo formale contestazione degli addebiti da parte del Sindaco all'interessato, al quale è concesso il termine di 10 giorni per far pervenire le proprie giustificazioni. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, il consiglio comunale provvede alla nomina del nuovo revisore entro trenta giorni.

Il revisore del conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento finanziario e contabile delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

Il revisore esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge e con la diligenza del mandatario.

Nell'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

Il revisore dei conti collabora con il Consiglio Comunale fornendo elementi conoscitivi, dati contabili ed esprimendo pareri preventivi in ordine agli aspetti economici-finanziari della gestione dell'ente; verifica l'avvenuto accertamento della consistenza patrimoniale dell'ente, la regolarità delle scritture contabili e dei fatti gestionali attraverso la presa visione e conoscenza degli atti che comportino spese e/o modifiche patrimoniali presenta al Consiglio ogni volta lo ritenga necessario, una relazione contenente i rilievi e le proposte ritenute utili a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione. Il revisore può essere sentito dalla Giunta o dal Consiglio in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi dallo stesso mossi all'operato dell'amministrazione.

Il revisore dei conti provvede altresì con l'ausilio del servizio finanziario all'attività di riscontro della regolarità amministrativo-contabile, nonché secondo le modalità stabilite nel regolamento di contabilità alle verifiche di cassa.

Art. 38 – Controllo interno

Ai sensi della legislazione vigente è istituito il nucleo di valutazione, cui è affidato il compito di verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione); di valutare le prestazioni del personale con titolarità di posizione organizzativa e di supporto ai medesimi per la valutazione delle prestazioni dei dipendenti addetti al proprio servizio (valutazione del personale).

PARTE II ORDINAMENTO FUNZIONALE

Titolo I ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Art. 39 – Organizzazione sovracomunale

Il consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali ed i comuni vicini, anche attraverso la costituzione dell'Unione di Comuni.

Art. 40 – Principio di collaborazione

L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi delle modalità e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 41 – Convenzioni

Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni e servizi attraverso la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali.

Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni per l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi.

Art. 42 – Consorzi

Il consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del Consorzio con altri Enti Locali per gestire funzioni e servizi.

Il consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio disciplina l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente e prevede l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori.

Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di funzioni attraverso il modulo consortile.

Art. 43 – Accordi di programma

Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'interazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare: a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo; b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e regolare i rapporti fra gli enti coinvolti; c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

Il Sindaco definisce e stipula l'accordo con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite.

TITOLO II PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 44 – Principi

Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

Il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere dei cittadini e delle loro formazioni sociali su specifici problemi.

Art. 45 – Accesso agli atti

Il regolamento dei procedimenti amministrativi e del diritto di accesso ai documenti amministrativi assicura ai cittadini, singoli ed associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi utilizzando le forme più idonee per favorire la consultazione e l'eventuale riproduzione dei documenti, individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione nel rispetto delle norme della privacy.

Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle istanze pervenute deve essere adeguatamente motivato.

Gli interventi nel procedimento amministrativo sono normati dall'apposito regolamento.

Il responsabile del procedimento potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 46 – Istanze

I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

La risposta alle istanze viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

Le modalità delle istanze sono indicate nel regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta.

Art. 47 – Petizioni

Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

Il regolamento determina la procedura della presentazione della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

La petizione è esaminata dall'organo competente entro 60 giorni dalla presentazione.

Se il termine previsto dal comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.

La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Del contenuto delle petizioni viene data comunicazione ai capigruppo consiliari.

Art. 48 – Proposte

Gli elettori del Comune, nel numero pari a quello richiesto per la presentazione di proposte di referendum, possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 60 giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 90 giorni dalla presentazione della proposta.

Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Art. 49 – Associazioni

Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazioni previste dal successivo comma e attraverso l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione.

La giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.

Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti di natura economica.

Art. 50 – Organismi di partecipazione

Il comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini.

L'amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi sociali può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, possono invitare ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

Art. 51 – Referendum consultivo

Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria negli ultimi cinque anni.

Soggetti promotori del referendum devono essere almeno il 10 per cento del corpo elettorale del Comune.

Il consiglio comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Titolo III FUNZIONE NORMATIVA

Art. 52 – Regolamenti

Il Comune nel rispetto dei principi fissati dalla legge e in attuazione delle norme statutarie, adotta i regolamenti.

I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di quindici giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 53 – Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legislazione vigente e nello Statuto stesso, entro un anno dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 54 – Revisione

Per la revisione dello Statuto si osservano le disposizioni ed il procedimento previsto dalla legislazione vigente.

Art. 55 – Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte dell'organo regionale di controllo ed a seguito della pubblicazione per trenta giorni consecutivi all'Albo Pretorio comunale. Lo Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.